

Medicina li 20 Marzo 1891.

Prot. N. //

Onorevole Signore

Risposta al foglio  
del N.

OGGETTO

archivio  
storico  
comunale  
di Imola

La parte pratica della Memoria da presentarsi al Governo per la Partecipanza di Medicina, a vantaggio della quale Ella accendendosi d'interessarsi nell'abbandonamento ch'elli l'onore di avere con Lei ultimamente in Medicina.

La parte ragionativa della Memoria stessa è affidata agli Avvocati e Parolanti e Visanti - Scorsi di Bologna, ai quali ho già fatto tenere copia simile della parte che a Lei invio.

Ella intanto voglia essere compiacente adoperarsi per lo scopo, che ci prefiggiamo a pro della Partecipanza, e La prego caldamente a volerlo fare con sollecitudine, onde non

Onorevole  
Sig. Andrea Costa  
Deputato al Parlamento  
Nazionale

Imola





archivio  
storico  
comunale

anni l'epoca, in cui i compratori dei letti della  
Tenuta Portonovo debbono andarne in possesso, la quale è l'0.  
quistanti dell'anno in corso, senza che il Governo si sia pro-  
nunciato sulla Partecipanza di Medicina. Se ciò accadesse,  
aumenterebbero le difficoltà al conseguimento dello scopo  
vagheggiato.

Nella fiducia che le cure ch' Ella vorrà pren-  
dervi per la Partecipanza abbiano il più lieto successo,  
e pregandola di accusarmi ricevuta della memoria che Le invio,  
mi do il bene di professarmi con ogni considerazione

Di V. S. Illma



Devoto  
Il Presidente  
Modelli Colimico





Circa nell'anno 1000 dell'Era Cristiana un vasto bosco intramessato da paludi, estendevasi dalla Pieve di Ponda in territorio di Medicina fino a quella di Conto nel Ferrarese. Sul detto bosco la città di Bologna per antica consuetudine esercitò il diritto di dominio, estraendo legname da costruzione e da ardere, gran copia di carbone e canna di valle a beneficio dei suoi cittadini, finché, a dare un fondamento incontestato al suo diritto, chiese ed ottenne nel 1146 dall'Imperatore Enrico VI l'investitura del detto bosco, agli abitanti proximiori, concedendovi e più particolarmente sotto tolleranza, l'esercizio del diritto di legname e di pascolo.

Se non che una porzione di esso bosco venne comprata da un altro Imperatore, cioè da Federico II, nel territorio della Comunità di Medicina, quando con suo decreto dell'5 Maggio 1155 ne stabilì i confini, fino allora incerti ed arbitrari, con esso si esprime nel detto decreto ordinando in pari tempo che gli uomini di Medicina non sieno inquisiti o molestati nel possesso delle loro terre.

Sembra che da principio gli uomini, ossia gli abitanti del territorio Medicinese, sulla porzione del detto bosco, compresa entro i confini della loro comunità, esercitassero solo il jus lignandi et pasceudi, che poteva tramutarsi in diritto più pieno, in quello cioè di usufrutto temporaneo, quando venne istituita la Comunità Partecipante, vale a dire quando con sapiente e benefico consiglio si stabilì di dividere il detto bosco in tante parti quanti erano gli abitanti per dare il godimento di una



parte a ciascuno di essi, previo un incolato prefisso, per un prestabilito tempo, trascorso il quale ripetevansi la partizione delle terre per usufruime con obbligo di restituzione.

Quando abbreviato principio la divisione delle terre e la comunità Partecipante non può con certezza stabilirsi. Solo si sa che nel 1300 e 1400 aveva luogo la detta divisione, e ciò rilevanti dagli statuti civili e criminali delle Comunità di Medicina Jancaiano e Villa Fontana delle preterite epiche promulgati dal Peggimento di Bologna, nei quali si parla di prete, (così si chiama) mano le porzioni di terreno assegnate nella divisione ad ogni abitante) di fumanti (ossia di Partecipanti) si comminano pene pecuniarie a coloro che si faranno rei di furti campestri a danno dei temporanei possessori delle pre-

Ma se non si conosce l'epoca precisa del sorgere della Partecipanza, si sa però lo scopo, a cui essa tendeva, che fu di popolare il territorio medievale, allettando gli abitanti dei vicini comuni col vantaggio della divisione delle terre, e di ridurre a buona coltura la estensione di terreno occupata dal bosco, tanto più che in quei tempi doveva essere tuttora viva la tradizione che quello stesso bosco, facente parte della selva litana, in cui si rifugiarono i Galli Pnoi dopo che furono vinti dai Romani, venne dissodato dagli stessi Galli Pnoi e trasformato in campi fertili fiorenti di rigogliosa coltivazione, durati tali fino verso il mille dell'Era cristiana, e rimboschiti e rimpaludati dopo una inonda-



sione tremenda causata dai torrenti allora dis-  
sarginati che attraversano il suolo Medinese.

Tale fu l'origine della Partecipanza,  
che per secoli si confuse e formò un Ente solo col-  
la comunità di Medicina, la quale con Denomina-  
zione appropriata poteva chiamarsi comunità  
Partecipante; e tale fu l'origine dei beni, su cui  
si esercitò la divisione, i quali da prima comuni-  
li divennero poscia proprietà della Partecipanza  
di Medicina, quando separata dal comune si  
eresse in Ente autonomo.

Si fa d'uopo notare che non tutti i  
beni si destinavano alla divisione, imperocché  
il comune se ne riservava una parte, colla rendita  
della quale nei primi tempi pagava le tasse dei  
nuovi abitanti ed arcoli, da cui essi erano esenti,  
e nei posteriori sopprimeva alle spese per la Sanità  
e l'istruzione. I beni destinati alla divisione  
si dissero divisibili, gli altri, che il comune si ri-  
servava, presero la denominazione di indivisibili.

Le condizioni essenziali per partecipare alle  
divisioni e godere le prese erano queste: di avere avuto  
abitazione nel territorio per un numero determinato  
di anni, aver pagato le gravasse comunali, essere  
maschio ed avere raggiunto il 14.º anno d'età.

Ben presto alla istituzione della comunità  
partecipante venne dietro un aumento di popolazio-  
ne nel territorio Medinese, ma ben presto ancora  
sortero discordie tra i nuovi e i vecchi abitanti,  
quelli chiamati i poveri, questi i ricchi. Nel 1534  
gli uomini poveri si agitarono per ottenere la riforma  
degli Statuti Municipali e dei Capitoli regolanti la  
divisione dei beni comunali; ma rimanendo inascol-



tati i loro reclami presso l'Autorità superiore, ven-  
nero ad accordo cogli uomini ricchi, convenendo di  
affidare la decisione della questione riguardante  
la partizione dei beni al Reggimento di Bologna,  
il quale infatti emanò i nuovi Capitoli in cui  
era stabilita la divisione dei beni in ragione di  $\frac{3}{5}$   
all'ertimo reale e misto, e di  $\frac{2}{5}$  alle teste; fissa-  
to l'incoltato ad anni 15; stabilita la divisione  
quinquennale.

Qui cade in acconcio fare osservare  
che il Senato di Bologna volle mai sempre  
esercitare un potere semisovrano o di patronato  
sulla comunità di Medicina, malgrado l'alta so-  
vrania o degli Imperatori o della S. Sede e  
specialmente nella divisione dei beni comunali,  
sia per desiderio di supremazia sui comuni del  
Contado, sia perchè si riteneva legittimo proprietario  
dei detti beni in forza del sopra rammentato  
decreto dell'Imperatore Enrico V che gli conces-  
se l'investitura del bosco più sopra indicato,  
di cui facevano parte gli attuali beni comunali  
di Medicina, non rammentando o non volendo ri-  
conoscere il posteriore decreto del c. Barbarossa  
che una parte del detto bosco e precisamente  
quello in cui aveva luogo la divisione era stato  
staccato per comprenderlo nel territorio della co-  
munità di Medicina. Fosse legittimo o no la  
sua ingerenza, fatto è che il Senato Bolognese  
l'esercitò mai sempre con o senza acquiescen-  
za del comune di Medicina, tanto è vero che era  
necessario il permesso del Senato per pubblicare  
la notificazione chiamante gli abitanti di Medicina  
ad iscriversi per la periodica divisione, e che un



senatore delegato dal Senato era incaricato a  
presiedere gli atti della divisione stessa.

Nel 1500 dagli uomini poveri ossia dai  
nuovi abitanti non contenti della divisione di  
suguale stabilita dai Capitoli. Nel 1534 si chiese  
la riforma dei Capitoli stessi, i quali infatti ven-  
nero modificati per sentenza arbitrale o loro del pa-  
trizio bolognese Tommaso Malvasia, e del Giusconsul-  
to Guglielmo nei quali i nuovi e gli antichi abitan-  
ti avevano rimessa la decisione della questione,  
che si divideva in modificazioni portate ai Capito-  
li del 1534 furono le seguenti:

1.<sup>o</sup> Portione delle terre in ragione di  $\frac{3}{5}$  alle  
teste, di  $\frac{1}{5}$  all'estimo reale, e di  $\frac{1}{5}$  da ripartirsi  
in misura proporzionale fra l'estimo misto e  
i luoghi dei braccianti.

2.<sup>o</sup> Incollato fissato a trent'anni.

3.<sup>o</sup> Divisione triennale.

Nell'anno seguente però, cioè nel 1561,  
l'incollato fu ridotto ad anni 20, e resa quin-  
quennale la divisione dei beni.

Le dette modificazioni ai Capitoli del  
1534 furono accettate dalle due parti contenden-  
si ed omologate dal Senato di Bologna. Ciò non  
ostante i nuovi abitanti non quiescevano finché pre-  
sentato ricorso al trono sovrano del Pontefice Paolo IV,  
non ne ebbero ottenuto il seguente rescritto:

„ Per l'avvenire la divisione dei beni comuna-  
li di Medicina e Garzano si dovrà fare per  
teste in parti eguali. „

Nel 1631 la Comunità di Medicina volle  
darsi una nuova legge per la divisione dei  
beni, emancipandosi dall'ingerenza o patronato



del Reggimento di Bologna. Con detta legge essa abrogò esplicitamente i Capitoli anteriori; sopresse la carica del commissario Senatoriale, per sostituirla con l'Assessoria eletta dalla stessa comunità; stabilì l'incanto di anni 20, la divisione quinquennale e per teste in parti eguali; stabilì che nelle diffeoltà che potessero nascere si ricorresse al Legato Pontificio di Bologna, il quale senza bisogno (come è detto nel Capitolo 20) farà

quell'atto sommario.  
L'Autorità del Senato Bolognese, che vide in questa ogni mezzo lecito ed illecito per raffermarla, venne sostituita quella del Legato Pontificio, il quale nelle successive divisioni inviò con uno deputato, da cui ogni volta venivano approvati i capitoli del 1631 colla menzione che i Capitoli stessi erano riformati.

In tanto l'immigrazione era ogni ora più vistosa contingente di abitanti, di guisa che ben presto la popolazione partecipante raggiunse tale aumento che i beni da dividerli divennero angusti, e la parte di ciascuno fu ridotta a sì mezzina porzione da essere insufficiente a sopprimere colle rendite alle gravanze comunali, a cui i partecipanti erano soggetti.

Per riparare a tale inconveniente la Rappresentanza comunale ricorse all'espedito di staccare dal corpo dei beni indivisibili una vasta porzione di terreno di oltre 700 tomature bolognesi per destinarla alla divisione insieme agli altri beni divisibili, ed a il rimedio riuscì inadeguato al male da far sparire, la Rappresentanza stessa



adotto altro partito allo stesso scopo, e fu di  
fare ricorso al Legato Pontificio in Bologna  
onde ottenere il permesso di portare da venti  
a trent'anni l'incollato, ricorso che avuto esito  
infelice presso il Legato Pignatelli nel 1686,  
lo ebbe finalmente favorevole cinque lustri  
appresso presso il Legato Spinola.

Esperimentato inefficace anche tale spe-  
diente, si adottò un provvedimento più radicale  
consistente nel chiedere al cardinale Emilio  
Altarelli, legato a latere di Bologna che non  
si ammettessero per l'avvenire i nuovi abitanti alla  
divisione dei beni, sebbene avessero il prescritto  
incollato e si riservasse solo dagli antichi padeci,  
frutti e loro discendenti. Il cardinale, facendo  
buon viso alla domanda del Municipio Mediceo,  
diresse nel 1745 il seguente decreto:

„ *Contentis narratis, utiis maioribus, qua sum-*  
„ *us auctoritate Legati ad laterem placet,*  
„ *concedimus uti petitur, quibuscumque in contra-*  
„ *rium non obstantibus.* „

Per questo decreto la costituzione del-  
la Padecipanza venne radicalmente traspor-  
mata da istituzione universale in un fondero  
rappresentato da tutte le famiglie fino al-  
loro ammassa al godimento dei beni comuni-  
ti, e ciò fu secondo giustizia, perchè gli abitanti  
antichi avevano dissodati e resi fertili quei  
terreni un tempo selvaggi, deserti e di malaria,  
ed era giusto che a essi e loro discendenti fos-  
se restato il godimento dei medesimi, in premio  
della loro obnegazione ed operosità.

Dopo la bella Benedettina dell'9. Marzo 1745



che sottopose Medicina al governo del Reggimento di Bologna, alle cui pretese l'ingenuità aveva resistito con fortuna per oltre un secolo, venne ripristinato il commissariato Senatoriale soppresso nei Capitoli del 1431 nella divisione dei beni comunali.

Finalmente nel 1786 si riformarono i Capitoli per la divisione in base al decreto Alberoni del 1743 e della bella Bonaldina del 1745 i quali furono approvati e dichiarati legge per l'averne dal Senato e dal Legato di Bologna. In essi si statuì necessario il permesso per parte del Senato suddetto e del Legato Pontificio di addizionare alla divisione dei beni comunali aver luogo ogni cinque anni, ed a cui doveva presiedere un membro del Senato stesso. Si stabilì che la divisione avesse luogo per teste in parti eguali ed a profitto soltanto dei discendenti di quelle famiglie fino allora ammesse alla partecipazione, oltre altre disposizioni, che non occorre qui menzionare, eccezione fatta di quella contenuta nel capitolo 8.º colla quale si stabilisce che il Partecipante, che ha perduto il possesso della Partecipazione per essere partito dal comune, possa riacquistarlo ritornandovi.

L'invasione francese in Italia del 1796 apportatrice di nuove idee e di un nuovo ordine di cose, ebbe influenza eziandio sulla comunità Medicinese di Partecipazione, la quale venne abolita e surrogata dal moderno municipio, che s'incaricò



temporaneamente dell'amministrazione dei beni destinati alla divisione insieme agli indivisibili, amministrazione che poco appresso venne affidata con denominazione di amministrazione patrimoniale ad un amministratore speciale, e ciò per disposizione governativa.

Finalmente nel 1805 con decreto del Prefetto del Reno venne affidata ad un consiglio composto di 18 partecipanti in base ai Capitoli del 1744, che avevano istituito il consiglio ereditario nella città di Medicina Partecipante. Il Prefetto nell'ordinare ciò, volle a se riservata la tutela sulla Partecipanza delle facoltà tutte, di cui usavano per l'addietro il Senato di Bologna ed il Senato Mediceo.

La questi fatti ha origine l'Ente Partecipanza, come esiste attualmente, cioè staccato dal Municipio e vivente di vita autonoma.

Ma la sua vita in quei tempi di continui cambiamenti, ebbe vita durata, imperocchè con decreto Vice-reale dell'19 luglio 1804, i beni della Partecipanza furono avocati al Municipio Mediceo, e fu abolita la divisione dei beni, la quale, malgrado i turbidi rivoluzionari e gli spesso cambiamenti di governo, aveva sino allora avuto luogo secondo gli Statuti del 1786.

Se non che la restaurazione, come ripristinò i governi e gli ordinamenti antichi, ridiede vita anche alla Partecipanza di Medicina, alla quale vennero restituiti nel 1814 tanto i beni divisibili quanto gli indivisibili, quelli con decreto del Prefetto di Bologna Tolani, questi con



altro decreto del Sima Prefetto della città  
stessa, mentre in questa città e provincia aveva  
autorità sovrana il governo provvisorio austriaco,  
co, di cui i prenominate due prefetti erano  
rappresentanti muniti di pieni poteri.

A questi decreti tenne dietro una convenzio-  
ne tra il Municipio e la Partecipanza di Medicina,  
con cui si stabilì che a corrispettivo della restituzi-  
one dei beni indivisibili la Partecipanza si  
assunse di concorrere nella misura di  $\frac{1}{2}$  alle  
spese comunali riguardanti l'Istruzione e la Sa-  
nità, a cui le rendite di essi beni, quando erano  
severati dal Municipio, venivano destinate.

Per i decreti prefettizi suddetti vennero richia-  
mati in vigore i Capitoli del 1786 regolanti la Divisio-  
ne dei beni, e non che alla materiale partizione del  
terreno, per necessità d'orbe, fu forse sostituita la  
divisione della rendita in danaro, perché i beni,  
all'atto della restituzione, erano affittati; for-  
ma di divisione che poscia si è mantenuta fino  
al giorno d'oggi, conservando il nome di presa  
la parte di rendita in danaro che viene distribui-  
ta a ciascun partecipante.

Insieme ai Capitoli del 1786 venne  
ripristinato il consiglio ereditario del 1747, solo si  
ridusse il numero dei membri componenti il  
medesimo, imperocché fu stabilito fosse compo-  
sto di 12 Consiglieri in luogo di 18, com'era  
l'antico consiglio della comunità Partecipante,  
da cui discendeva l'attuale Ente autonomo de-  
nominato Partecipanza. A rendere poi ese-  
cutivo ogni atto del Consiglio stesso era necessaria  
l'approvazione del Legato Pontificio di Pado-



qua.  
Questo stato di cose durò fino al  
1859, in cui con decreto 2 e 4 Novembre  
del fonde Ramuzzi, Intendente della Città  
e Provincia di Bologna, venne sciolto il consi-  
glio Partecipante, non più in armonia coi nuo-  
vi tempi di libertà ed eguaglianza inaugurati  
dalla Rivoluzione Italiana; nominata in sua  
vece una commissione provvisoria, e fu disposto  
che per l'avvenire l'amministrazione si dovesse  
soggetta a suffragio universale ed a scrutinio  
di lista.

Questa commissione provvisoria di nomina  
prefettizia ne successe nel 1860 un'altra eletta  
dai Partecipanti a suffragio universale, in se-  
guito a decreto del 26 Novembre dell'In-  
tendente Magagnoli, alla quale era specialmente  
affidato il incarico di preparare uno Schema di  
Statuto per la Partecipanza da approvarsi  
dal Consiglio Comunale e dal Governo, oltre  
l'amministrazione dei beni consorziali.

Il consiglio comunale, allorché gli fu pre-  
sentato per l'approvazione lo Schema di Sta-  
tuto, si dichiarò incompetente a sanzionarlo e  
sollevò la grave questione tendente a far di-  
chiarare giuridicamente valido ed efficace il  
Decreto Vice-reale del 1807, che avocava al  
Comune i beni posseduti dai partecipanti,  
quindi nulle le convenzioni del 1815 susse-  
guite ai Decreti Tolomi e Salina dell'an-  
no precedente, che dichiaravano consorziali es-  
si beni.

Da tale questione ne sorse un grave liti



gio, che dibattuto da prima in via amministrativa, indi portato davanti i Tribunali, durò dodici anni ed ebbe finalmente termine nel 1843 con una transazione, mediante la quale, la Partecipanza si assunse di pagare al comune, a titolo di franchigione della quota di concorso alle spese di sanità ed istruzione per  $\frac{1}{6}$ , la somma di L. 550,000.

Mentre da tale transazione si attendevano i più benefici effetti di morali che materiali, di gracie speravasi ne derivasse la pacificazione degli animi in Pace, rimasti discordi durante la lunga lite così trattata, ed un aumento di presa per partecipanti, dopo un periodo di 25 e 30 anni, quando cioè estinto il debito, che la Partecipanza avrebbe dovuto contrarre per la franchigione sopra indicata, tutta la rendita del patrimonio partecipante, non più gravata dall'onere dei  $\frac{1}{6}$  delle spese comunali di Sanità ed Istruzione, sarebbe stata distribuita ai partecipanti, un atto governativo, che è pur forza chiamare incontestato, viste le funeste conseguenze, di cui fu approdatore nella Partecipanza, venne ad impedire la realizzazione.

Dall'inizio della Partecipanza fino allora aveva mai sempre avuto luogo l'ingerenza Governativa nelle cose della Partecipanza, esercitata da prima dal Senato bolognese, poscia dai Legati Pontifici, in ultimo dagli Intendenti e Prefetti della Provincia di Bologna. Ma nel 1844 il Prefetto Capretti, disconosciuto ogni diritto, ogni consuetudine, ogni circostanza, non tenendo alcun calcolo dei vecchi capitoli del 1744 e 1786, che furono



promulgati da autorità sovrana, con Decreto delli  
18 Settembre dichiarò cessata ogni ingerenza  
della Prefettura nell'amministrazione delle  
Partecipanze, e di minor vigore le precisi disposi-  
zioni, che nei rispettivi Statuti consacravano la  
necessità dell'approvazione governativa in vari  
atti della loro gestione amministrativa, per cui,  
con un tratto di penna, un Prefetto del Regno,  
rappresentante cioè del solo potere esecutivo,  
revocò ciò che l'autorità sovrana aveva di-chiarato legge.

archivio  
storico  
comunale  
di Imola

La Prefettura Partecipanti di Medicina  
furono toccati di tal guisa in faccia di se stessi,  
cominciò a manifestarsi fra loro una forte  
corrente molto propizia allo scioglimento della  
Partecipanza, alla divisione non temporanea  
ma definitiva dei beni, o alla vendita dei me-  
desimi e ripartizione del ricavato. Infatti nelle  
assemblee delli 14 febbrajo 1845 e 12 Marzo  
1846 essi deliberarono di voler sciolta la Par-  
tecipanza, incaricando il consiglio amminiro di pro-  
curare dal Governo la relativa legge di sciogli-  
mento. Trattanto si discusse ed approvò un  
Regolamento amminiro temporaneo, tuttora in vigore,  
nell'assemblea delli 27 febbrajo 1846, in cui si  
prescrissero norme circa le elezioni, l'amminiro e  
la divisione delle rendite, riproducendo circa a  
quest'ultima le sostanziali disposizioni contenute  
nei capitoli del 1780; si creò inoltre una commis-  
sione di Turca colle attribuzioni pressochè identiche  
che a quelle veritate finì allora dai Legati  
Pontifici e dai Prefetti di Bologna, tanto si  
sentiva il bisogno di controllo e di sorveglianza nel



l' amministrazione partecipante.

Furono fatte in esecuzione del deliberato dalle assemblee suddette, le pratiche presso il Governo centrale per lo scioglimento, senza che si venisse al decisivo analogo provvedimento legislativo. Nel frattempo i Partecipanti si pentirono di aver voluto lo scioglimento dell' Ente e votavano invece per la sua conservazione, come risulta dagli atti della Commissione presieduta da un Delegato governativo inviato dal Ministero d'agricoltura e commercio, istituita nel 1885 per raccogliere i voti dei Partecipanti circa lo scioglimento e la conservazione della Partecipanza.

Se non che a distruggerla avevano dato opera gli amministratori eletti dai Partecipanti, e dopo che furono sciolti dalla Subeta governativa, accumulando gravi errori, dilapidando la sostanza comune creando debiti enormi e alcuni di essi anche malversando e indebitamente appropriandosi ciò che era degli amministrati; secondo è jattura, che mai avrebbero avuto luogo, se il Governo, a mezzo del Prefetto di Bologna, avesse proseguito ad ingerirsi delle cose della Partecipanza, come infatti mai per l'addietro si erano curverati, quando esisteva il freno dell'azione tutrice governativa.

La rovina della Partecipanza ebbe suo inizio nel 1878 e d'anno in anno andò aumentando, come valanga, fino all'anno 1886, in cui rimasta morosa la Partecipanza nel pagamento degli interessi relativi agli enormi debiti contratti, fu promossa, in di lei pregiudizio, la subastazione del suo patrimonio ammontante, secon-



do una perizia del 1845 a L. 2,800,000.

Il Tribunale civile di Bologna, non tenendo calcolo dei diritti dei futuri sui beni della Partecipanza, denominati - Terzimento di Porto, novo - ne ordinò la vendita al pubblico incanto. Contro la sua sentenza fu promossa opposizione di terzo da alcuni così detti virtualisti, così chiamati perché discendendo da famiglie partecipanti hanno virtù di divenire essi stessi partecipanti, ma che non sono tali attualmente, perché non abitano nel territorio designato, o non hanno compiuto il 14.º anno d'età; opposizione che percorse tutti gli stadi di giudizio fino a quello di Cassazione con esito infelice, per cui resasi esecutoria la sentenza ordinando la vendita del Terzimento incanto. Fu servito il relativo incanto e delibramento nelle udienze dell'3 e Novembre e 22 Dicembre p. p. del Tribunale civile di Bologna. Ed ora alla Partecipanza non rimane del suo cospicuo patrimonio, ammontante alla cifra sopra indicata, non rimangono che alcuni stabili urbani del valore di circa L. 30, sui quali è già stato trasmesso precetto esecutivo, e promosso il giudizio di espropriazione, al cui compimento manca solo l'ultima fase, quella dell'incanto.